

**Ris. mun. 492 del 17.02.2025**  
25.02.2025

## **Ordinanza municipale**

concernente la repressione dei rumori molesti ed inutili e il trasporto e lo spandimento del colaticcio

### **Il Municipio di Castel San Pietro**

#### visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza concernente la Legge Federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del 27 febbraio 2019 (O-LRNIS);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAMB);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento concernente la protezione degli stimoli sonori nell'ambito di manifestazioni del 10 novembre 2021 (RSS);
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);
- il Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 6 aprile 2016 (ROrP);

#### Richiamati

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF;
- gli art. 107, 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli art. 23 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- gli art. 52 e 96 e seguenti del Regolamento comunale del 2011.

#### **emana**

le seguenti disposizioni concernenti la repressione dei rumori molesti ed inutili e il trasporto e lo spandimento del colaticcio.

**Deposito**

L'ordinanza nella sua versione integrale è depositata presso la Cancelleria comunale. La stessa può essere consultata durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici (lunedì-venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30) e sul sito internet del Comune ([www.castelsanpietro.ch](http://www.castelsanpietro.ch)).

**Entrata in vigore e disposizioni abrogative**

La presente ordinanza entra in vigore al 1° aprile 2025, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 e seguenti LOC.

È abrogata la precedente ordinanza del 9 ottobre 2002.


**Pubblicazione**


La presente ordinanza municipale viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 25 febbraio 2025 al 27 marzo 2025.

**Reclamo e ricorso**

Contro la presente ordinanza municipale è dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  A. Ponti

Il Segretario:  L. Fontana

